

Determinazione del valore della causa – Cass. n. 35878/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione - esecuzione forzata - spese giudiziali - in genere - Opposizione agli atti esecutivi - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022 (Rv. 666303 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_017, Cod_Proc_Civ_art_617

Corte

Cassazione

35878

2022